

REGOLAMENTO (CEE) N. 4013/88 DELLA COMMISSIONE**del 22 dicembre 1988**

che modifica il regolamento (CEE) n. 1852/88 che fissa gli importi compensativi monetari applicabili nel settore agricolo nonché taluni coefficienti e tassi necessari per la loro applicazione

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1677/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo agli importi compensativi monetari nel settore agricolo (*), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1889/87 (*), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2 e l'articolo 6bis, paragrafo 2,

visto il regolamento (CEE) n. 1678/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, che fissa i tassi di conversione da applicare nel settore agricolo (*), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 4024/88 (*),

considerando che gli importi compensativi monetari istituiti dal regolamento (CEE) n. 1677/85 sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1852/88 della Commissione (*), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3902/88 (*);

considerando che il regolamento (CEE) n. 3153/85 della Commissione (*), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3521/88 (*), ha stabilito le modalità di calcolo degli importi compensativi monetari; che i corsi di cambio rilevati a norma del regolamento (CEE) n. 3153/85 nel periodo dal 15 al 20 dicembre 1988 per la lira sterlina e la peseta spagnola inducono a modificare gli importi compensativi monetari applicabili per il Regno Unito in

tutti i settori, a norma dell'articolo 9, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1677/85; che inducono a modificare gli importi compensativi monetari applicabili per la Spagna nel settore della carne suina, a norma dell'articolo 5, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1677/85; che, a norma dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 3153/85, gli importi compensativi monetari devono essere ritoccati nei settori interessati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1852/88 è modificato come segue:

- 1) La colonna «Regno Unito» delle parti 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª e 10ª dell'allegato I è sostituita da quella che figura all'allegato I del presente regolamento.
- 2) La colonna «Spagna» delle parti 1ª, 3ª, 5ª e 8ª dell'allegato I è sostituita da quella che figura all'allegato I del presente regolamento.
- 3) Gli allegati II, III e IV sono sostituiti dagli allegati II, III e IV del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 26 dicembre 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 1988.

Per la Commissione
Frans ANDRIESEN
Vicepresidente

(*) GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 6.

(*) GU n. L 182 del 3. 7. 1987, pag. 1.

(*) GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 11.

(*) GU n. L 355 del 23. 12. 1988, pag. 14.

(*) GU n. L 167 dell'1. 7. 1988, pag. 1.

(*) GU n. L 349 del 19. 12. 1988, pag. 1.

(*) GU n. L 310 del 21. 11. 1985, pag. 4.

(*) GU n. L 307 del 12. 11. 1988, pag. 28.